



# COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA

*Provincia di Ferrara*

## Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

---

**Oggetto: Affidamento incarico ex art. 1 comma 557 L.311/2004 Servizio Finanziario –  
Periodo 12/11/2018 – 31/12/2019**

---

L'anno 2018, addì **tedici** del mese novembre di alle ore **19,00** nella Residenza Municipale

Eseguito l'appello, risultano:

|   |                   |                        |
|---|-------------------|------------------------|
| 1 | Trombin Elisa     | Sindaco                |
| 2 | Folli Annio       | Assessore<br>Effettivo |
| 3 | Milani Renato     | Assessore<br>Effettivo |
| 4 | Mancinelli Enrico | Assessore<br>Effettivo |
| 5 | Tumiati Lisa      | Assessore<br>Effettivo |

| Presenti | Assenti  |
|----------|----------|
| X        |          |
| X        |          |
|          | X        |
| X        |          |
| X        |          |
| <b>4</b> | <b>1</b> |

Assiste alla seduta il Sig. Montemurro Francesco Segretario del Comune.  
La Sig.ra .Trombin Elisa nella sua qualità di Sindaco constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO che:

- la struttura organizzativa dell'Ente Comunale è articolata in tre aree: amministrativa, contabile e tecnica;
- con deliberazione della Giunta Comunale n.63 del 07/08/2018 è stata approvata una riorganizzazione del personale e assegnazione delle funzioni del nuovo assetto organizzativo;
- al 31/10/2018 si è concluso l'incarico assegnato al Dirigente Dott.ssa Cristina Zandonini – dipendente del Comune di Comacchio, per la gestione del settore economico finanziario;
- con deliberazione del Consiglio comunale n.28 del 24/10/2018 è stato approvato il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-bis del d.to Lgs. N.267/2000;
- si rende necessario individuare una figura professionale con competenza in materia finanziaria e contabile idonea a realizzare gli obiettivi previsti nel suddetto piano di riequilibrio e sulla base di quanto raccomandato dal Revisore dei Conti nel verbale n.17 del 24/10/2018;
- si rende altresì necessario assicurare il regolare ed adeguato funzionamento del servizio onde garantire l'assolvimento di tutti gli obblighi di legge previsti per il settore economico finanziario;
- non vi sono risorse interne in grado di poter svolgere le attività necessarie alla realizzazione dei servizi attinenti all'area finanziaria, trattandosi di Ente di ridotte dimensioni, con carenza di organico, in quanto l'attuale organico dell'ente è costituito complessivamente da soli 9 dipendenti con uno solo di essi di cat.D assegnato al settore amministrativo e risorse finanziarie limitate, nonché i vincoli e le sanzioni imposte dalla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo dell'Emilia Romagna, così come richiamate nella deliberazione n.63/2018;
- si ritiene necessario adottare una soluzione alternativa e ad interim, tesa a contemperare efficacia dell'azione amministrativa ed economicità;

### RICHIAMATI:

- l'art. 36, comma 2, del D.Lgs 165/2001 che dispone: "Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti";
- l'art. 53, comma 8, del medesimo decreto secondo il quale: "le pubbliche Amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione";
- l'art. 91 del D.lgs. n. 267/2000 il quale dispone che "gli enti locali - adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale";
- l'art. 92, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 il quale recita: "Gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina in materia. I dipendenti degli Enti Locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri Enti";

- l'art. 1, comma 557, della L. 311/2004 (Finanziaria per il 2005) ai sensi del quale: “i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre pubbliche amministrazioni locali, purchè autorizzati dall'Amministrazione comunale di appartenenza”.

#### VISTI:

- il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n. 2141/2005, datato 25/05/2005 che statuisce *expressis verbis*:  
*“l'art. 1, comma 557 della Legge 311 del 2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali e in particolare, sul piano dei rapporti tra le parti interessate (le due amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale”;*
- la Circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per le autonomie – che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che “gli enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizi dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro”;
- il parere della Corte dei Conti, Sez. Lombardia 448/2013 secondo cui “Qualora l'amministrazione istante intenda utilizzare il dipendente mediante il ricorso alla procedura in convenzione ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004, al di fuori del normale orario di lavoro comunque espletato presso l'amministrazione di appartenenza e con oneri finanziari aggiuntivi per l'amministrazione di destinazione, si è in presenza di un'assunzione a tempo determinato, assimilabile, quanto ad effetti, al comando e per tale motivo, rientrante nel computo del vincolo finanziario prescritto dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010”;
- il parere della Corte dei Conti, Sez. Molise 105/2016 che ha enucleato - il discrimen sussistente tra lo “scavalco d'eccedenza” ex art. 1, comma 557, della finanziaria per il 2005, ed il diverso istituto denominato “scavalco condiviso” ex art. 14 del CCNL 22.01.2004 prevedendo che, nel primo caso, si ha nuovo rapporto di lavoro mentre, nel secondo caso, un mero utilizzo plurimo e contemporaneo del medesimo dipendente pubblico da parte di più enti;
- l'art. 11, comma 4 bis, del D.L. 90/2014 secondo cui: “all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n.122, e successive modificazioni, è inserito il seguente periodo “le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale...”;
- l'interpretazione costante fornita dalla giurisprudenza contabile secondo cui agli enti locali che rispettano l'obbligo di riduzione delle spese di personale non si applicano le limitazioni previste dall'articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010 per le assunzioni a tempo determinato pari al 50% della spesa impegnata con le medesime finalità nel 2009, fermo restando il rispetto del limite del 100%;
- la sentenza n. 7/2011 con la quale la Corte dei Conti a Sezioni Riunite asseriva che “il concetto di spesa sostenuta nell'anno 2009, deve riferirsi alla spesa programmata per la suddetta annualità”;

#### CONSIDERATO che:

- il Comune di Jolanda di Savoia, con nota prot. 6946 del 15/10/2018, chiedeva all'Amministrazione Comunale di Mesola l'autorizzazione all'utilizzazione ex art. 1, comma 557, della L. 311/2004 del dipendente Dott.Tiengo Tonino, assunto presso il

Comune di Mesola a tempo pieno ed indeterminato, inquadrato in qualità di "Istruttore Direttivo", categoria D;

- con successiva nota di cui al prot. 7243 del 24/10/2018 il Comune di Mesola autorizzava il dipendente Dott. Tiengo Tonino a prestare servizio presso il Comune di Jolanda di Savoia, oltre l'ordinario orario di lavoro;
- il dipendente manifestava in proposito, per le vie brevi, la piena disponibilità ed interesse allo svolgimento della propria attività per un massimo di n. 12 ore a settimana presso l'ente richiedente;

PRESO Atto che il Comune di Jolanda di Savoia rispetta il limite di spesa di cui al comma 557 rideterminato sulla base della media del triennio 2011-2013 a seguito di recesso dell'ente dall'Unione Terre e Fiumi, come da allegati A e B

PRESO ATTO che la soluzione de qua, ossia il ricorso al cd. "scavalco d'eccedenza" consentirebbe all'ente la realizzazione delle esigenze ut supra descritte, in primis l'efficacia dell'azione amministrativa attesa la comprovata esperienza nel settore finanziario del dipendente succitato;

ACCERTATA l'indifferibile esigenza di ricorrere a tale forma di prestazione lavorativa, al fine di poter fronteggiare le peculiari problematiche di tipo organizzativo scaturenti dall'esiguità degli organici, dalle ridotte disponibilità finanziarie e dalle sanzioni imposte dalla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna;

PRESO ATTO del pieno rispetto dei vincoli di spesa per le assunzioni a tempo determinato;

RITENUTA la propria competenza in ordine all'adozione dell'atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- l'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- l'art. 1 comma 557 della L. 311/2004 (Finanziaria per il 2005);
- il D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli resi dai Responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi resi in maniera palese, per alzata di mano,

#### DELIBERA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intendono integralmente riportate;

1. Di convalidare la richiesta, effettuata dal Sindaco del Comune di Jolanda di Savoia, per l'impiego del dipendente a tempo pieno Dott. Tiengo Tonino del Comune di Mesola, per il periodo 12/11/2018 – 31/12/2019 per un massimo di n.12 ore settimanali da effettuarsi, al di fuori dell'orario di servizio prestato presso l'amministrazione di appartenenza, onde garantire l'indispensabile e regolare funzionamento del Settore Finanziario, in quanto l'attuale organico dell'ente è costituito complessivamente da soli 9 dipendenti con uno solo di essi di cat.D assegnato al settore amministrativo .

2. Di disporre l'utilizzo della prestazione lavorativa ai sensi dell'art. 1, comma 557, l. 311/2004, del dipendente del Comune di Mesola, in attuazione delle motivazioni indicate in premessa.

3. Di dare atto che:

- l'utilizzo delle prestazioni lavorative del dipendente saranno articolate in modo da non recare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e saranno tali da non interferire nei suoi compiti istituzionali;
- l'utilizzo del dipendente sopra individuato avverrà al di fuori dell'orario di lavoro effettuato presso l'Ente di appartenenza e che l'utilizzo dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario e, comunque, le quarantotto ore settimanali.

4. Di dare atto che il Comune di Jolanda di Savoia rispetta il limite di spesa di cui al comma 557 rideterminato sulla base della media del triennio 2011-2013 a seguito di recesso dell'ente dall'Unione Terre e Fiumi, come da allegati A e B;

5. Di dare atto che il presente costo comprensivo della corresponsione del compenso ordinario sia di una eventuale somma a titolo di indennità di posizione, previo decreto di attribuzione sindacale e calcolato in quota proporzionale alle ore di servizio prestate e sulla base dell'indennità attribuita dal comune di provenienza e ai sensi dell'art.17 comma 6 del nuovo contratto di lavoro ammonta ad € 3.300 per l'esercizio 2018 e di € 23.400 per l'esercizio 2019

6. Di imputare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, agli esercizi in cui le stesse sono esigibili.

## **Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto**

**IL PRESIDENTE**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

---

### **REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

(artt. 124 e 125 D. Lgs 18/8/2000, n. 267)

Certifico io sottoscritto Responsabile di Segreteria su conforme dichiarazione del messo che il presente verbale viene affissa all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi e che contestualmente alla pubblicazione viene data notizia ai Capigruppo Consiliari

**IL RESP.LE DEL SERVIZIO**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

(art. 134 D.Lgs 18/8/2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa **E' DIVENUTA ESECUTIVA** ai sensi del 3° comma dell'articolo 134 D.Lgs 18/8/2000, n. 267.

**IL RESP.LE DEL SERVIZIO**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)